

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

TABELLA LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	
Entrata in vigore	25 luglio 2009
Finalità	
Definire un sistema di certificazione energetica degli edifici che possa essere un chiaro e comprensibile strumento di valutazione della prestazione energetica degli edifici per acquisti e locazioni di immobili oltre che della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica degli stessi (<i>Allegato A, D.M. 26 giugno 2009</i>).	
Applicazione	
Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici. Gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica, quando entreranno in vigore, dovranno tenere in considerazione gli elementi essenziali del sistema di certificazione previsti dal decreto in oggetto (<i>commi 3 e 4, art. 3, D.M. 26 giugno 2009</i>).	
Tutte le regioni e le province autonome che hanno invece già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE (es. Lombardia), devono comunque assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida (<i>comma 5, art. 3, D.M. 26 giugno 2009</i>).	
Edifici coinvolti	Edifici nuovi ed esistenti
Tipologie di edifici interessati	
Edifici adibiti a residenza e assimilabili: <ul style="list-style-type: none">• abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme• abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili• edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari	
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico	
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici	
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: <ul style="list-style-type: none">• quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi• quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto• quali bar, ristoranti, sale da ballo	
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni	
Edifici adibiti ad attività sportive: <ul style="list-style-type: none">• piscine, saune e assimilabili• palestre e assimilabili• servizi di supporto alle attività sportive	
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.	

<p>Nelle categorie sopra enunciate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico</p> <p>Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato</p>	
<p>Soggetti abilitati alla certificazione energetica (Allegato III, D. Lgs 115/08)</p>	
<p>Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici abilitati</p>	
<p>Tecnico abilitato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i> dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private</i> (comprese le società di ingegneria) • <i> professionista libero od associato</i>, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente • ai soli fini della certificazione energetica, il soggetto in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitato dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni • solo nel caso di aggiornamento dell'attestato di certificazione, un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata degli adeguamenti impiantistici (compresa la sostituzione del generatore di calore) in edifici già dotati di attestato di certificazione energetica
<p>Requisiti dei tecnici abilitati al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i> assenza di conflitto di interessi, nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione</i>: non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; • <i> assenza di conflitto di interessi, nel caso di certificazione di edifici esistenti</i>: non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. <p>Il requisito di indipendenza, qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia</p>

e dell'edilizia, e' da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi

Prestazione energetica

Nella fase di avvio, la determinazione dell'indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda sanitaria.

Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell'involucro.

Con successivi provvedimenti la certificazione verrà estesa anche alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti.

Metodologie per la determinazione della prestazione energetica

per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo calcolato di progetto
per i soli edifici esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di calcolo da rilievo o standard che prevede tre diverse modalità di approccio

Metodi di calcolo

Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici vengono stabiliti specifici riferimenti tecnici:

- norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto,
- le norme UNI TS 11300, il programma DOCET di ENEA/CNR ed il metodo semplificato riportato all'Allegato 2 al decreto, per il metodo di calcolo da rilievo o standard
- per la parte estiva, la valutazione qualitativa può essere effettuata valutando il fabbisogno di energia termica mediante la UNI TS 11300, ovvero considerando caratteristiche specifiche dell'involucro legate a fattori di attenuazione e dallo sfasamento del flusso termico.

Di seguito la tabella riepilogativa sull'utilizzo dei metodi di calcolo delle prestazioni energetiche:

	“Metodo di calcolo di progetto” (paragrafo 5.1)	“Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio” (paragrafo 5.2 punto 1)	“Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio” (paragrafo 5.2 punto 2)	“Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio” (paragrafo 5.2 punto 3)
Edifici interessati	Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti	Tutte le tipologie di edifici esistenti	Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m ²	Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m ²
Prestazione invernale involucro edilizio	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Metodo semplificato (Allegato 2)
Energia primaria prestazione invernale	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Metodo semplificato (Allegato 2)
Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Norme UNI/TS 11300 (esistenti)
Prestazione estiva involucro edilizio	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia paragrafo 6.2 (*)

Rappresentazione grafica delle prestazioni

L'attestato di certificazione energetica (*Allegato 6, D.M. 26 giugno 2009*) deve contenere il riferimento alla classe energetica globale definita secondo le modalità riportate nell'Allegato 4 per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Le classi energetiche vengono definite:

- per la climatizzazione invernale, in base alla situazione climatica del luogo dove l'edificio è realizzato ed al suo rapporto di forma (S/V) parametrando ai valori limite definiti dal D. lgs 192/05 a far data dal gennaio 2010;
- per l'acqua calda sanitaria, in base ai valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate ad una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all'uso di fonti rinnovabili.

La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

Attestato di certificazione energetica

<p>Per i nuovi edifici (per nuovi edifici il Decreto 192 intende quelli per cui la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, sia stata presentata dopo l'8 ottobre 2005) e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m² sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione (<i>D. Lgs 192/05</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di dotare l'edificio di attestato di certificazione energetica • presentazione al Comune ed asseverazione, da parte del Direttore dei Lavori, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio (<i>comma 2, art. 8, del D.lgs 192/05</i>) • consegna al proprietario, da parte del costruttore, contestualmente all'immobile, dell'originale dell'attestato di certificazione energetica; pena la sanzione amministrativa tra 5000 e 30000 euro (<i>comma 7, art. 15, del D.lgs 192/05</i>) • abolito l'obbligo di allegazione dell'attestato all'atto di trasferimento a titolo oneroso (<i>art. 35 della legge 133/08</i>)
<p>In tutti gli altri casi di trasferimento di immobili esistenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • permane l'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato di qualificazione energetica ma non è prevista sanzione in caso di inosservanza (<i>comma 1 bis, art. 6, del D.lgs 192/05</i>) • abolito l'obbligo di allegazione dell'attestato all'atto di trasferimento (<i>art. 35 della legge 133/08</i>)
<p>Per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile (<i>paragrafo 9, Allegato A, DM 26/6/2009</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'attestato di certificazione energetica può essere sostituito da una autodichiarazione del proprietario dell'edificio in cui si afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. <p>Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa dal proprietario alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro quindici giorni dalla data del rilascio</p>
<p>Per edifici di nuova costruzione o interventi su edifici esistenti (ristrutturazione integrale e demolizione)</p>	<p>In tali casi c'è l'obbligo di nominare il Soggetto certificatore prima dell'inizio dei lavori</p>

<p>e ricostruzione di edifici con superficie utile superiore a 1000 m², ampliamento volumetrico superiore al 20%, ristrutturazioni totali) (paragrafo 8, Allegato A, DM 26/6/2009)</p>	
<p>Dati contenuti nell'attestato (Art. 4, DM 26/6/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dati informativi • Dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio • Valori vigenti a norma di legge • Valori di riferimento per le classi prestazionali • Suggerimenti e raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione
<p>Validità temporale massima</p>	<p>10 anni</p> <p>La validità temporale massima dell'attestato di certificazione energetica non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali la climatizzazione estiva e l'illuminazione</p> <p>La validità è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica</p>
<p>Prescrizioni relative all'aggiornamento</p>	<p>L'aggiornamento è previsto a seguito di ogni intervento di ristrutturazione, sia edilizia che impiantistica, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; • ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; • ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio; • facoltativo in tutti gli altri casi.

I libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del DPR 412/93, devono essere allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.	
L'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti (<i>comma 1 ter, art. 6, D. Lgs 192/05</i>)	
Schema di attestato di certificazione e suoi contenuti minimi (<i>paragrafo 8, Allegato A, DM 26/6/2009</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Allegati 6 e 7 al D.M. 26 giugno 2009, rispettivamente per gli edifici residenziali e non residenziali
Attestato di qualificazione energetica	
L'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza dell'attribuzione di una classe di efficienza energetica all'edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige) (<i>paragrafo 8, Allegato A, DM 26/6/2009</i>)	
Dati contenuti nell'attestato (<i>comma 2, Allegato A, D. Lgs 192/05</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • fabbisogni di energia primaria di calcolo • classe di appartenenza dell'edificio o dell'unità immobiliare • valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione • l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi
Obbligatorio per edifici di nuova costruzione o interventi su edifici esistenti (ristrutturazione integrale e demolizione e ricostruzione di edifici con superficie utile superiore a 1000 m ² , ampliamento volumetrico superiore al 20%, ristrutturazioni totali) (<i>paragrafo 8, Allegato A, DM 26/6/2009</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio
Facoltativo per tutti gli altri edifici e finalizzato a semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica (<i>paragrafo 8, Allegato A, DM 26/6/2009</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • predisposto dall'interessato
Schema di attestato di qualificazione e suoi contenuti minimi (<i>paragrafo 8, Allegato A, DM 26/6/2009</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Allegato 5 al D.M. 26 giugno 2009